



Comune di COMIGNAGO

Provincia di Novara

DECRETO n.4/2019

Delega delle funzioni di Ufficiale dello stato civile, di Ufficiale di Anagrafe e di Ufficiale elettorale a dipendente a tempo indeterminato.

IL SINDACO

Visti gli articoli 1 e 5 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che testualmente recitano:

Art. 1 - Ufficio ed ufficiale dello stato civile

1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.
3. (Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79) Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

Art. 5 - Compiti degli ufficiali dello stato civile.

1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti:
 - a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d);
 - b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
 - c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;
 - d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.

Visto l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che testualmente recita: *3. Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del comune può essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile.*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e successive modificazioni e, in particolare l'art. 54 che disciplina «*le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modificazioni;

Vista la circolare del ministero dell'interno 9 luglio 2009, n. 15, avente per oggetto: «D.P.R. n. 79 del 5 maggio 2009 recante «*Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile*» (G.U. n. 150 in data 01.07.2009);

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Ritenuto opportuno, ai fini di una efficiente ed efficace erogazione dei servizi connessi alle funzioni di ufficiale dello Stato Civile, individuare un dipendente a tempo indeterminato per l' esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 396/2000;

Visto altresì l'art. 3 della Legge n. 1228/1954 " Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" per il quale il Sindaco , quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale di anagrafe;

Visto l'art.2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) che consente da parte del Sindaco la delega delle funzioni di ufficiale d'anagrafe ad impiegati di ruolo ritenuti idonei;

Atteso che l'organizzazione del servizio anagrafico è ispirata a criteri di snellimento e semplificazione delle procedure al fine di garantire la migliore funzionalità possibile , anche per quanto attiene la firma di atti e documenti;

Visto l'art. 3 TU delle Leggi di Pubblica Sicurezza; Visto l'art. 34 c.1 del DPR 445/2000;

Vista altresì la circolare del Ministero dell'Interno Miacel n. 4 del 13.5.1988 , con la quale in assenza di specifica normativa, si ritiene applicabile l'istituto della rappresentanza nel rilascio delle carte d'identità mediante conferimento di delega da parte del Sindaco;

Atteso che tutta la recente normativa è ispirata a criteri di decentramento , tesi a migliorare il rapporto col cittadino - utente di pubblici servizi;

Ritenuto pertanto opportuno delegare altresì le funzioni di Ufficiale d'anagrafe e per il rilascio delle carte d'identità alla dipendente *de qua*;

Visto inoltre il DPR n. 223/1967 recante disposizioni in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali e, in particolare, l'art. 4 bis il quale ha istituito la figura dell'Ufficiale Elettorale;

VISTO l'art. 2 c. 30 della L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) il quale testualmente recita " *Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal T.U di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali , sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli artt. 12, 13 e 14 del medesimo T.U e s.m(...)* In tutte le Leggi o Decreti aventi ad oggetto la materia elettorale , ad eccezione degli artt. 3,4,5, e 6 della L. 08.03.1989 n. 95, e s.m, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.";

VISTA altresì la circolare ministeriale 8 gennaio 2008 n. 1 nella quale si precisa che il responsabile dell'Ufficio elettorale comunale assume le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di ufficiale elettorale;

Ritenuto necessario e consono nominare altresì l'Ufficiale elettorale individuandolo nella dipendente *de qua*

D E C R E T A

- 1) Di delegare, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 396/2000, **tutte le funzioni previste dall'art. 5 e seguenti del D.P.R. 396/2000** alla Sig.ra Lucrezia Filosi nata a Domodossola il 26.04.1991, dipendente di ruolo a tempo indeterminato, in via di urgenza, determinata da gravi motivi individuabili nella mancanza all' interno della dotazione organica dell' Ente di personale con qualifica di ufficiale di stato civile (art. 4, c. 3).
- 2) Di delegare altresì ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 223/1989,della L. n. 1228/1954 e della Legge n. 470 del 1988 **l'esercizio completo delle funzioni di Ufficiale di anagrafe** del comune di Comignago alla dipendente sopra individuata.
- 3) Di nominare, inoltre, la sopra citata dipendente a tempo indeterminato, Sig.ra Lucrezia Filosi, quale **Ufficiale elettorale** ai sensi e per gli effetti della l. n. 244/ 2007 e del T.U n. 223/1967 .

DISPONE altresì

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune e l'inserimento nel sito internet - sezione Amministrazione trasparente.
- la trasmissione del medesimo alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Novara.

Comignago, li 26.02.2019



Il Sindaco

Dott. Piero Giuseppe David

Nel prendere atto della delega conferitami preciso che sottoscriverò gli atti e documenti come segue:

Firma per esteso *Piero Giuseppe David*

Firma abbreviata *PGD*